## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 34 del 26.04.2017

**OGGETTO:** Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

L'anno duemiladiciassette addì  $\sqrt{s_n}$  del mese di  $\rho \rho \mu$  alle ore 1830 in Alì Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

MARINO Giuseppe	Sindaco-President
CAMINITI Pietro	Assessore
DI NUZZO Marco	44
MUZIO Mariarita	46
SPARACINO Carmelo	**

Presenti	Assenti
X	
Х	
	×
×	
	×

3 1 1 3 1C 3CK 3 CK 4	Assenti:	<u>5</u>	るらんと	H.	SPARA CINO	e_		
-----------------------	----------	----------	------	----	------------	----	--	--

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Roberta Freni; Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

## DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

# E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91, e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**.

#### AREA AMMINISTRATIVA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Prot. n. 0003137 del 26.04.2017

Il Proponente Vice Sindaco P. Caminiti

**OGGETTO:** Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

#### Premesso che:

- il comma 1 dell'art. 39 della L. 449/1997 dispone che "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amm.ni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale...";
- gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 stabiliscono che gli organi di vertice delle amm.ni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale; in particolare, il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la dotazione organica ed è, quindi, propedeutico ai successivi adempimenti da porre in atto per la copertura dei posti vacanti della stessa dotazione organica del Comune;

#### Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 11.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si rideterminava da ultimo la dotazione organica;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 11.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2012/2014":

#### Dato atto che:

- con i suddetti provvedimenti si avviava la procedura di stabilizzazione ex L.R. 24/2010 del personale precario di cui alle LL.RR. 85/1995, come modificata dalla L.R. 16/2006, e 21/2003 da realizzarsi con la trasformazione a tempo indeterminato e parziale del rapporto di lavoro, per la copertura dei posti vacanti in d.o., necessaria per assicurare il funzionamento della struttura organizzativa anche in considerazione della mancata sostituzione dei dipendenti collocati a riposo negli anni precedenti e di quelli di cui si prevedeva la cessazione degli anni futuri per il perdurare dei vincoli assunzionali imposti da leggi finanziarie negli ultimi anni;
- tali procedure di stabilizzazione si arrestavano con l'approvazione delle graduatorie definitive dei relativi concorsi, dal momento che per la conclusione delle stesse al fine di dar corso alle assunzioni già previste dalla citata deliberazione di G.M. 43/2012 il Comune

rimaneva in attesa di conoscere le determinazioni del competente Assessorato Regionale in merito al riconoscimento del contributo regionale previsto dalla L.R. 24/2010 successivo alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di diritto dei lavoratori in oggetto, pari al quintuplo del contributo regionale annuale;

- il Comune, tuttavia, non riceveva mai riscontro alle reiterate richieste di contributo di cui sopra, salvo apprendere, a seguito dell'approvazione della L.R. 5/2014, l'abrogazione delle disposizioni che prevedevano il contributo stesso e la cancellazione delle risorse a tale contributo destinate;
- pertanto si rendeva impossibile realizzare la stabilizzazione del personale a t.d. come programmato con la citata deliberazione di G.M. 43/2012 in quanto a seguito della suddetta modifica legislativa regionale veniva a mancare uno dei presupposti alla base dell'intero procedimento;

#### Rilevato che:

- la L.R. 5/2014 interveniva nuovamente modificando la materia della stabilizzazione del personale a t.d. e, da ultimo, il comma 2 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 ha previsto che gli enti territoriali dovessero approvare il "piano programmatico delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità", mentre il successivo comma 3 ha disposto, in caso di mancata conclusione del processo di stabilizzazione di cui sopra in presenza di risorse assunzionali e posti disponibili in "pianta organica", l'esclusione dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della L.R. 5/2014 per il 50% del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati per il 2016 e per il 100% della risorsa assunzionale non utilizzata nell'anno 2017;
- tale norma però entra in conflitto con la legge di riforma delle province che dispone il blocco delle stabilizzazioni a valere sulle economie accertate dall'ente per gli anni 2015 e 2016 in quanto riservate esclusivamente e prioritariamente al personale che risulta in esubero presso le dismesse province;
- consapevoli della previsione normativa, recepita dalla legislazione regionale dopo l'approvazione della citata L.R. 3/2016 e tuttavia non coordinata con la stessa, i dipendenti della Città Metropolitana di Messina hanno invitato i Sindaci al rispetto di quanto previsto dal comma 424 dell'art. 1 della L. 190/2014, riservando le capacità assunzionali alla completa ricollocazione del personale eventualmente soprannumerario degli enti di area vasta;
- con deliberazione di G.M. n. 92/2016, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva ad approvare la programmazione triennale di fabbisogno del personale 2016/2018, nonché il suddetto piano programmatico delle assunzioni di cui alla L.R. 5/2014, confermando le previsioni della citata deliberazione di G.M. 43/2012 prevedendo tuttavia, vista l'incertezza del quadro normativo ed economico, la copertura dei posti vacanti nell'anno 2018;

#### Considerato che:

- la L.R. 29.12.2016, n. 27, "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", contiene disposizioni (art. 2) per il riassorbimento del personale in esubero dei liberi consorzi comunali coerenti con la richiamata disciplina dell'art. 1, commi 423 e 424, della L. 190/2016 e specifiche disposizioni (art. 3) per la stabilizzazione del personale precario, che fissano al 31.12.2018 i termini di conclusione delle procedure di cui all'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. 101/2013, garantendo la copertura finanziaria ventennale per la spesa a regime del personale stabilizzato secondo i parametri consolidati al 31.12.2015, nonché specifiche penalizzazioni per gli enti che, sebbene in possesso delle condizioni anche finanziarie, non procedono alla stabilizzazione;
- allo stato attuale tuttavia non risultano approvati né il bilancio della Regione per l'anno 2017 né la relativa legge di stabilità e, pertanto, non è determinato il quadro di finanza pubblica regionale che ha effetti sugli equilibri del bilancio comunale;
- alla luce di tutto quanto sopra, il quadro normativo ed economico sia incerto e confuso tanto da non rendere possibile, allo stato attuale, una reale programmazione delle assunzioni e che, così come si è rilevato impossibile rispettare il termine della formazione dei bilanci di previsione dell'anno corrente individuato nel 31 marzo u.s., non minori difficoltà si appalesano nell'istruire e approvare qualunque programmazione del fabbisogno del personale;

• tuttavia, l'interesse e la volontà di portare a termine il procedimento di stabilizzazione del personale precario, laddove un chiarimento normativo regionale lo consenta, al fine di assicurare il funzionamento della struttura organizzativa e garantire il livello ottimale di rendimento, in termini di qualità e di quantità dei servizi erogati, e ritenuto pertanto confermare le previsioni assunzionali di cui alla citata deliberazione di G.M. 43/2012, non realizzate secondo quanto previsto in considerazione del mancato esito da parte dell'Assessorato regionale alle richieste di contributo e, successivamente, della modifica della legge regionale in base alla quale la procedura stessa era stata avviata:

Ritenuto pertanto poter procedere soltanto, nella predisposizione del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, a confermare le previsioni della citata deliberazione di G.M. 43/2012, prevedendo tuttavia la copertura dei posti vacanti nel 2018, se e in quanto permanga il requisito di Ente non strutturalmente deficitario, nonché ove lo consentano le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione di personale e in base alla copertura finanziaria, riservandosi di modificare la suddetta previsione laddove dovessero sopravvenire interventi legislativi atti a un consolidamento del quadro di finanza pubblica, nonché normativo;

#### Visti:

- il vigente quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali che pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici e in particolare i commi 557, 557-bis,-ter, -quater dell'art. 1 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., l'art. 3 del D.L. 90/2014 e ss.mm.ii., l'art. 1 comma 228 della L. 208/2015;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 35;
- il D.Lgs. 267/2000;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

#### **PROPONE**

Approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017/2019 confermando le previsioni della citata deliberazione di G.M. 43/2012, allo stato attuale vanificate per le sopravvenute modifiche legislative;

Prevedere tuttavia, vista l'attuale incertezza del quadro normativo ed economico, la copertura dei posti vacanti, secondo il programma di cui sopra, nell'anno 2018, se e in quanto permanga il requisito di Ente non strutturalmente deficitario, nonché ove lo consentano le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione di personale e in base alla copertura finanziaria, riservandosi di modificare la suddetta previsione laddove dovessero sopravvenire interventi legislativi atti a un consolidamento del quadro di finanza pubblica, nonché normativo;

Dare atto che la suddetta programmazione è finalizzata a garantire il livello ottimale di rendimento in termini di qualità e di quantità dei servizi erogati, rispetto alle risorse impiegate, e sarà concretizzata compatibilmente con tutte le condizioni e le fattispecie previste dalle leggi in vigore per le assunzioni di personale presso le pp.aa.;

Demandare al Responsabile competente i consequenziali adempimenti;

Di comunicare l'adozione del presente atto alle R.S.U.;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991 e ss.mm.ii.

IL PROPONEATE

# PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole

Ali Terme, 26.04.2017

In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

Ali Terme, 26.04.2017

Dott.sea Puliatti Rosa

La presente deliberazione dopo la	a lettura, si sottoscrive per conferma	**
L'ASSESSORE ANZIANO	IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNAL  Ochero Ferr	.E 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'				
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:	Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2017				
Reg. n°	ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni				
dal/al/	ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni				
II Responsabile	IL SEGRETARIO COMUNALE				
IL SEGRETARIO COMUNALE	John Je				